

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 689

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di grazia e giustizia**  
(MARTELLI)

col **Ministro delle finanze**  
(GORIA)

col **Ministro del tesoro**  
(BARUCCI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**  
(GUARINO)

e col **Ministro del commercio con l'estero**  
(VITALONE)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1992**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989

---

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Testo dell'Accordo .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti con la Repubblica araba d'Egitto, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989, si pone come obiettivo quello di accrescere le condizioni favorevoli per una più stretta cooperazione economica tra l'Italia e l'Egitto e risponde all'esigenza di disporre di un quadro allargato di garanzie a livello governativo.

Sebbene impegnato in una revisione della linea della propria politica e nell'attuazione di un programma organico di risanamento economico, l'Egitto cerca di diversificare la propria economia e in tale quadro si accinge ad effettuare nuovi investimenti all'estero, che potrebbero interessare anche l'Italia.

Da parte nostra si confida che tale strumento favorisca i nostri operatori economici e aiuti a rilanciare il nostro *export* verso l'Egitto, da qualche tempo piuttosto stagnante.

L'Accordo recepisce pienamente la posizione italiana sui punti qualificanti. In particolare l'ampia definizione data agli investimenti (articolo 1) permette di ricomprendervi le diverse forme che tale attività economica può assumere, assicurando loro un efficace sistema di garanzie.

Oltre alla clausola della nazione più favorita introdotta all'articolo 3, con le

consuete eccezioni imputabili alla nostra appartenenza alla Comunità economica europea, l'Accordo prevede disposizioni per l'indennizzo in caso di danni conseguenti ad eventi di emergenza (articolo 4) o di nazionalizzazione o espropriazione (articolo 5).

Il rimpatrio del capitale e del profitto è altresì garantito dalle disposizioni dell'articolo 6, che include anche il trasferimento degli emolumenti di lavoro. Infine è prevista un'organica procedura per la composizione delle controversie (articoli 9 e 10).

L'attuazione dell'Accordo non implica oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'eventualità di indennizzi per perdite subite in caso di guerra o di emergenze dovrebbe essere fronteggiata con provvedimenti generali di finanziamento per un'apposita copertura.

L'onere relativo ad eventuali espropri, ove questi rientrassero nella fattispecie prevista dall'Accordo, dovrebbe fare oggetto di un piano previsionale di finanziamento dell'ente espropriante.

Per i motivi suindicati, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con Protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D OLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTITRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTOELA REPUBBLICA ITALIANA

Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente).

Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperità in entrambi gli Stati contraenti.

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1  
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) beni mobili ed immobili nonché ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;

(b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali società, e titoli dello Stato;

(c) diritti sul denaro o su qualsiasi attività avente valore economico legata ad un investimento;

(d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprietà industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese;

(e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformità con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali.

2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.

(3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.

(4) Per "persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entità stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, società, fondazioni, società private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilità sono limitate o di altro genere.

(5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se

non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royalties o compensi.

(6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranità, i diritti sovrani e/o la giurisdizione.

## Articolo 2

### Promozione e protezione degli Investimenti

(1) Ciascuno Stato Contraente incoraggerà gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzerà tali investimenti.

(2) Ciascuno Stato contraente assicurerà sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurerà che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie.

(3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilità di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere più proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.

## Articolo 3

### Disposizioni della Nazione più favorita

(1) Nessuna Parte Contraente sottoporrà nel suo territorio gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o società dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o società o agli investimenti dei cittadini o delle società di un qualsiasi Paese terzo.

(2) Nessuna Parte Contraente sottoporrà nel suo territorio i cittadini o le società dell'altra Parte

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Contraente, in relazione alla loro attività relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o società, o ai cittadini o società di un qualsiasi Paese terzo.

(3) Il trattamento summenzionato non dovrà essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio, Accordo Regionale o sub-regionale, Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.

#### Articolo 4 Indennizzo per danni o perdite

(1) Gli investimenti dei cittadini o delle Società di ciascuna Parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.

(2) I cittadini o le società di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o società per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento.

(3) I cittadini o le società di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione più favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo.

#### Articolo 5 Nazionalizzazione o espropriazione

(1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura



permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprietà, possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente.

(ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformità alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformità con le ordinarie procedure di legge.

(iii) Tale indennizzo sarà calcolato in conformità con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo è sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione è stata annunciata o è divenuta di pubblico dominio.

Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sarà determinato sulla base di principi di equità tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale già rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti. L'indennizzo includerà un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverrà con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sarà prontamente pagato e ne sarà autorizzato il rimpatrio.

(iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo

territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurerà - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sarà determinato in conformità con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovrà includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.

2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento così come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.

#### Articolo 6

##### Rimpatrio del capitale e del profitto.

(1) Ciascuno Stato contraente garantirà, senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di :

(a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;

(b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;

(c) fondi per il rimborso di prestiti;

(d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in conformità alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali.

(2) Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo, gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato.

#### Articolo 7 Surrogazione

Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non-commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscerà il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccederà i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtù di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6).

#### Articolo 8 Tassi di cambio

Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in conformità con il tasso prevalente esistente in ciascuno Stato Contraente alla data nella quale il trasferimento è effettuato.

#### Articolo 9 Composizione delle controversie sugli investimenti

(1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente.

(2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potrà:

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione;

(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformità con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuerà in conformità alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale.

(3) Nessuno Stato Contraente perseguirà tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoché le procedure non siano state concluse ed uno Stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale.

## Articolo 10

## Composizione delle controversie tra Stati Contraenti

(1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici.

(2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità con le disposizioni del presente Articolo.

(3) Il Tribunale Arbitrale sarà costituito nel modo seguente:

Entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Stato Contraente dovrà designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovrà agire in qualità di Presidente (qui di seguito denominato Presidente). Il Presidente dovrà essere

nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

(4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non avrà ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potrà essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli è impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sarà invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice-Presidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianità e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sarà invitato ad effettuare la nomina.

(5) Il Tribunale Arbitrale prenderà la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sarà vincolante. Ogni Stato Contraente sosterrà i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrati; il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinerà la propria procedura.

#### Articolo 11

##### Relazioni tra gli Stati Contraenti

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.

#### Articolo 12

##### Applicazione di altre norme

(1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedirà a ciascuno dei due Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano più favorevoli al proprio caso.

2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia più favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verrà accordato il trattamento più favorevole.

#### Articolo 13 Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti avrà notificato all'altro che i propri adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati espletati.

#### Articolo 14 Durata e scadenza

(1) Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di venti anni e continuerà a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.

(2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975.


In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede

In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

  
(Abdel Aziz Zahwy)

(Mario Raffaelli)





per copie conforme

## PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla promozione ed alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del detto Accordo.

Per specifici casi non considerati dal presente Accordo, entrambe le Parti concordano sulla possibilità di consultazioni bilaterali, qualora essenziali interessi di investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunità di fare ricorso ai principi o alle disposizioni del presente Accordo.

## 1. In relazione all'Articolo (3).

(a) A tutte le attività implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili e beni strumentali ed ogni operazione connessa sarà garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività connesse ad investimenti effettuati da cittadini dello Stato ospitante o dagli investitori di paesi terzi, qualunque sia quello più favorevole. Non ci sarà alcun impedimento al normale esercizio di tali attività, purché esse siano svolte in conformità delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

(b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti saranno assicurate adeguate condizioni per lo svolgimento delle loro attività professionali.

(c) Gli Stati Contraenti faciliteranno, nel contesto dei loro ordinamenti giuridici nazionali, il rilascio dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente e connessi con



un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.

2. In relazione all'Articolo 5:

Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni provvedimento di esproprio, di nazionalizzazione o altre analoghe misure, come il congelamento di disponibilità finanziarie relative ad investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.

3. In relazione agli Articoli 4, 5 e 6:

(a) il termine "senza indebito ritardo" quale richiamato dal disposto degli articoli 4, 5 e 6 deve intendersi rispettato se il rimpatrio ha luogo entro i periodi di tempo normalmente richiesti dalle consuetudini finanziarie internazionali e, in ogni caso, non oltre tre mesi.

(b) I redditi dei capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.

4. In relazione all'Articolo 9:

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo (2) dell'Articolo 9 da doversi effettuare in conformità alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue:

(a) Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri. Ogni Parte sceglierà un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sarà cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.

Se le nomine non saranno state effettuate entro il periodo di tempo sopramenzionato, ognuna delle due parti nella controversia potrà invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due mesi le nomine richieste.

(b) Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza di voti. La sua decisione sarà definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia e verrà da queste ultime eseguita in conformità con i rispettivi ordinamenti interni.

(c) Il lodo arbitrale verrà emesso in conformità con gli ordinamenti nazionali, ivi incluse le norme relative ai conflitti di leggi dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in conformità con le disposizioni del presente Accordo, nonché con i principi generali di diritto internazionale riconosciuti ed osservati da entrambi gli Stati Contraenti.

(d) Ogni parte nella controversia sosterrà le spese relative al proprio arbitro ed al proprio legale nei procedimenti arbitrali. L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte uguale dalle due parti nella controversia.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Redatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO

  
~~(Abdel Aziz Sedky)~~

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA

(Mario Raffaelli)



per copie conforme

AGREEMENTFOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTSBETWEEN THE REPUBLIC OF ITALYANDTHE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter collectively referred to as the Contracting States and each referred to as Contracting Party or Contracting State).

Desiring to create favourable conditions for greater economic co-operation between them, and in particular for investments by investors of one Contracting State in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection under international agreements of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and will increase prosperity in both Contracting States.

Have agreed as follows:

## ARTICLE 1

## Definitions

## For the purposes of this Agreement

1) The term "investment" shall comprise every kind of asset invested before or after the entry into force of this Agreement by a natural or juridical person including the Government of a Contracting State, in the territory and maritime zones of the other Contracting State, in accordance with the laws and the regulations of that State. Without restricting the generality of the foregoing, the term "investment" shall include:

- (a) movable and immovable property as well as any other property rights in rem such as mortgages, liens, pledges, usufruct and similar rights;
- (b) shares, stocks and debentures of companies, or other rights or interests in such companies, and government issued securities;
- (c) claims to money, or to any performance having economic value associated with an investment;
- (d) copyrights, trademarks, patents, industrial designs, and other industrial property rights, know-how, trade juridical rights and goodwill;

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(e) any right conferred by law or contract, and any licences and permits pursuant to law, including the right to search for, extract, and exploit natural resources.

(2) The term "investor" shall mean any natural or juridical person, including the Government of a Contracting State who invests in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

(3) The term "natural person" shall mean, with respect to either Contracting State, a natural person holding the nationality of that State in accordance with its laws.

(4) The term "juridical person" shall mean, with respect to either Contracting State, any entity established in accordance with, and recognized as a juridical person by the law of the State: such as public institutions, corporations, foundations, private companies, firms, establishments and organisations, irrespective of whether their liabilities are limited or otherwise.

(5) The term "returns" shall mean amounts yielded by an investment and in particular, though not exclusively, includes profits, interests, capital gains, share dividends, royalties or fees.

(6) "Maritime zones" mean the marine and submarine zones over which the Contracting States exercise, under international law, sovereignty, sovereign rights and/or jurisdiction.

**ARTICLE 2**

**Promotion and Protection of Investments**

(1) Each Contracting State shall encourage investors of the other Contracting State to make investments in its territory and maritime zones, and in exercise of powers conferred by its laws, shall admit such investments.

(2) - Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the other Contracting State shall not in any way be subjected to, or impaired by, unreasonable or discriminatory measures.

(3) If necessary, the Contracting States shall periodically consult between themselves concerning investment opportunities within the territories and maritime zones of each other in various sectors of the economy, to determine where investments from one Contracting State into the other may be most beneficial, in the interest of both Contracting States.

## ARTICLE 3

## Most Favoured Nation Provisions

(1) Neither Contracting Party shall in its territory subject investments completely owned by nationals or companies of the other Contracting Party to treatment less favourable than it accords to investments of its own nationals or companies or to investments of nationals or companies of any third Country.

2) Neither Contracting Party shall in its territory subject nationals or companies of the other Contracting Party, as regards their activity in connection with investments, to treatment less favourable than it accords to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third Country.

(3) The treatment mentioned above shall not apply to any advantage accorded to investors of a Third State by either Contracting State based on the membership of that Contracting State in a Customs Union, Common Market, Free Trade zone, regional or sub-regional arrangement, economic multilateral international Agreement, or based on an Agreement concluded between that Contracting State and a third State on avoidance of double taxation, or for facilitation of frontier trade.



**ARTICLE 4****Compensation for Damage or Loss**

(1) Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy full protection in the territory of the other Contracting Party.

2) Nationals or companies of either Contracting Party whose investments suffer losses in the territory of the other Contracting Party owing to war, other armed conflict, or to other incidents considered as such by the international law, shall be accorded treatment not less favourable by such other Contracting Party than that Party accords to its own nationals or companies, as regards indemnification or compensation.

3) Nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy most-favoured -nation treatment in the territory of the other Contracting Party in respect of the matters provided for in the present Article.

**ARTICLE 5****Nationalization or Expropriation**

(1) (i) Investments of either Contracting State, or any of its natural or juridical persons, shall not be subject to any measures limiting the right of ownership, possession, control, or enjoyment of these investments, whether permanent or temporary, except for the specific provisions of the laws in force and the order issued by a competent court.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- (ii) Investments of either Contracting State or any of its natural or juridical persons shall not be directly or indirectly nationalized, expropriated, or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation, in the territory and maritime zones of the either Contracting State, except for a public purpose in the national interest of that State, for adequate and fair compensation, according to legal procedures and on condition that such measures are taken on a non-discriminatory basis and in accordance with due process of law.
- (iii) Such compensation shall be computed in accordance with the legal procedures in force in the Contracting State in which the right to compensations arises on the basis of the market value applicable to the investment immediately at the moment when the nationalization or expropriation was announced or became publicly known.
- Where the market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account, inter alia, the capital invested, depreciation, capital already repatriated, replacement value, goodwill and other relevant factors. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest, from the date of nationalization or expropriation until the date of payment. The determination of the compensation in the absence of agreement being reached between the investors and the host State, shall be referred to the settlement procedures in accordance with Article 9 of this Agreement. The compensation finally determined shall be promptly paid and allowed to be repatriated.

(IV) Where a Contracting State nationalizes or expropriates the investment of a juridical person which is established or licenced, under the law in force, in its territory and maritime zones, and in which the other Contracting State or any of its natural or juridical persons owns shares, stocks, debentures or other rights or interests, it shall- according to legal procedures - ensure that adequate and fair compensation is received and allowed to be repatriated. Such compensation shall be determined in accordance with the legal procedures in force in the Contracting State in which the right to compensations arises on the basis of the market value applicable to the investment immediately at the moment when the decision for nationalization or expropriation was announced or became publicly known. The compensation shall include interest at the current six month LIBOR rate of interest from the date of nationalization or expropriation until the date of payment.

(2) The provisions of paragraph (1) of this Article shall also apply to the current income from an investment as well as, in the event of liquidation, to the proceeds from the liquidation.

**ARTICLE 6**

**Repatriation of Capital and Returns**

(1) Each Contracting State shall guarantee, without undue delay and after the performance of all fiscal obligations the transfer in any convertible currency of:

- (a) the net profits, dividends, royalties, technical assistance and technical service fees, interest and other current income, accruing from any investment by an investor of the other Contracting State;
- (b) the proceeds accruing from the total or partial sale or total or partial liquidation of any investment made by an investor of the Contracting State;
- (c) funds in repayment of borrowings;
- (d) the earnings of nationals of the other Contracting State deriving from their work and service in connection with an investment in its territory and maritime zones, in accordance with its national laws and regulations.

(2) Without restricting the generality of Article (3) of this Agreement, the Contracting States undertake to accord to transfers referred to in paragraph (1) of this Article a treatment as favourable as that accorded to transfers originating from investments made by investors of any Third State.

## ARTICLE 7

### Subrogation

In case one Contracting State has granted any guarantee against non-commercial risks in respect of an investment by its investor in the territory and maritime zones of the other Contracting State, and has made payment to such investor under said guarantee, the other Contracting State shall recognize the transfer of the right of such investor to the first mentioned Contracting State, and the subrogation of that State shall not exceed the original rights of such investor. As regards the transfer of payments to be made to the Contracting State by virtue of such subrogation Articles (4), (5) and (6), shall apply respectively.

**ARTICLE 8**

**Exchange Rates**

For the purposes of this Agreement, the exchange rates shall be determined according to the prevailing rate existing in each Contracting State at the date the transfer is made.

**ARTICLE 9**

**Settlement of Investment Disputes**

(1) All kinds of disputes or differences, including disputes over the amount of compensation for expropriation, nationalizations or similar measures, between one Contracting State and an investor of the other Contracting State concerning an investment of that investor in the territory and maritime zones of the former Contracting State shall, if possible, be settled amicably.

(2) If such disputes or differences cannot be settled according to the provisions of paragraph (1) of this Article within six months from the date of request for settlement, the investor concerned may:

a) submit the dispute to the competent court of the Contracting State for decision;

(b) initiate proceedings for conciliation or arbitration, in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States, opened for signature at Washington on 18th March, 1965, and the Additional Facility Rules thereof. In the event of neither of these procedures being applicable, the arbitration shall take place in accordance with the United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules of 1976 (UNCITRAL).

- 3) Neither Contracting State shall pursue through diplomatic channels any matter referred to arbitration until the proceedings have terminated and a Contracting State has failed to abide by, or to comply with, the award rendered by the Arbitral Tribunal.

#### ARTICLE 10

##### Settlement of Disputes between Contracting States

(1) Disputes between the Contracting States concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled, as far as possible, through friendly consultation by both States through diplomatic channels.

(2) If such disputes cannot be so settled within three months from the date on which either Contracting State

informs in writing the other State, they shall, upon the request of either Contracting State, be submitted to an ad hoc Arbitral Tribunal, in accordance with the provisions of this Article.

(3) The Arbitral Tribunal shall be constituted in the following way. Within two months from the receipt of the request for arbitration, each Contracting State shall appoint one member of the Tribunal. The two members shall then select a national of a third State who shall act as Chairman (hereinafter referred to as the Chairman).

The Chairman shall be appointed within three months from the date of appointment of the other two members.

(4) If, within the periods specified in paragraph (3) of this Article, either Party shall not have appointed its arbitrator or the two arbitrators shall not have agreed on the Chairman, a request may be made to the President of the International Court of Justice to make the appointment. If he happens to be a national of either Contracting State, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President shall be invited to make the appointment. If the Vice-President also happens to be a national of either Contracting State, or is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority, who is not a national of either Contracting State, shall be invited to make the appointment.



(5) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Such decision shall be binding. Each Contracting State shall bear the cost of its own arbitrator and its counsel in the arbitral proceedings; the cost of the Chairman and the remaining costs shall be borne in equal parts by both Contracting States. The Arbitral Tribunal shall determine its own procedure.

#### ARTICLE 11

##### Relations between Contracting States

The provisions of the present Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting States.

#### ARTICLE 12

##### Application of Other Rules

(1) Where a matter is governed both by this Agreement and by another international agreement to which both Contracting States are Parties, or general international law, nothing in this Agreement shall prevent either Contracting State, or any of its natural or juridical persons who owns investments in the territory and maritime zones of the other Contracting State, from taking advantage of whichever rules are more favourable to his case.

(2) If the treatment to be accorded by one Contracting State to investors of the other Contracting State, in accordance with its laws and regulations or other specific provisions or contracts, is more favourable than that accorded by this Agreement, the more favourable treatment shall be accorded.

#### ARTICLE 13

##### Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the latter date on which either Contracting State notifies the other that its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.

#### ARTICLE 14

##### Duration and Termination

(1) This Agreement shall remain in force for a period of twenty years, and shall continue in force thereafter for another similar period, or periods, unless denounced in writing by either Contracting State one year before its expiration.

(2) In respect to investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the provisions of Articles (1) to (12) shall continue to be effective for a

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.

This Agreement replaces the previous one on the same subject signed in Cairo on April 29th, 1975.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Cairo on 2nd March 1989, in duplicate, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of any divergency, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of Italy

  
(Mario Raffaelli)

For the Government of  
the Arab Republic of Egypt

  
(Abdel Aziz Zaki)



per copia conforme

P R O T O C O L

On signing the Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of the Arab Republic of Egypt concerning the Promotion and Protection of Investments, the undersigned Plenipotentiaries have, in addition, agreed on the following provisions, which should be regarded as an integral part of the said Agreement.

For individual cases beyond the aim of the present Agreement, both Parties agree on the possibility of bilateral consultations, when predominant interests by investors of one of the Contracting States suggest the opportunity of applying the principles or the provisions of the present Agreement.

1. With respect to Article (3):

(a) All activities involving the purchase, sale, and transport of raw and secondary materials, energy, fuels, and means of production, and operations of all types shall be accorded treatment not less favourable than that accorded to the investment-related activities carried out by the nationals of the host State, or third-State investors, whichever is the most favourable. There shall be no impediment to the normal exercise of such activities, provided they are carried out in accordance with the laws and regulations of the host State, and in observance of the provisions of this Agreement.

(b) Nationals authorized to work in the territory and maritime zones of one of the Contracting States shall be accorded the appropriate support for the exercise of their professional activities.

---

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

(c) The Contracting States shall facilitate in the light of their domestic laws the issuance of entry visas and authorizations pertaining to the stay, work, and travel of the nationals of one Contracting State pursuant to an investment in the territory and maritime zones of the other Contracting State.

2. With respect to Article (5):

The provisions of this Article shall apply to any measure of expropriation, nationalization, or other similar measures, such as freezing of assets concerning investments made by investors of the other Contracting State.

3. With respect to Articles (4), (5) and (6):

(a) The term "without undue delay", within the meaning of Articles (4), (5) and (6), is deemed to be fulfilled if a repatriation is made within such period as is normally required according to international financial custom and not later, in any case, than three months.

(b) Invested returns shall enjoy the same facilities and protection as the original investment.

(c) The Contracting States agree that the eventual procedures mentioned in paragraph (4) of Article (6) shall be implemented in good faith and that the restriction period shall, however, be strictly limited to the time necessary to meet situations of fundamental economic disequilibrium.

4. With respect to Article (9):

Regarding the arbitration under paragraph (2) of Article (9) which is to be conducted in accordance with the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), the Arbitral Tribunal shall be established as follows:

a) The Arbitral Tribunal shall consist of three arbitrators. Each party shall select an arbitrator. These two arbitrators shall appoint by mutual agreement a Chairman, who shall be a national of a third State which has diplomatic relations with both Contracting States. The arbitrators shall be appointed within two months from the date when one of the parties to the dispute informed the other of its intention to submit the dispute to arbitration.

If the appointments are not made within the period mentioned above, either party may invite the Chairman of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce to make the required appointment within two months.

b) The Arbitral Tribunal shall reach its decision by a majority of votes. Its award shall be final and binding on both parties to the dispute, and shall be enforced by both parties to the dispute in accordance with their domestic laws.


c) The Arbitral Award shall be made in accordance with the domestic laws, including the rules of conflict of the Contracting State which accepts investments, and in accordance with the provisions of this Agreement, as well as with the principles of international law generally recognized and adopted by both Contracting States.

d) Each party to the dispute shall bear the cost of its own arbitrator and of its counsel in the arbitration proceedings. The cost of the Chairman and the remaining costs of the Arbitral Tribunal shall be borne in equal parts by both parties to the dispute.

Done in Cairo on 2nd March, 1989, in duplicate, in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

In case of divergency, the English text shall prevail.

For the Government of  
the Republic of Italy



(Mario Raffaelli)

For the Government  
of the Arab Republic of Egypt



*per copia conforme*